



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/2001 & SISTEMA DISCIPLINARE

(Rev.2 del 03.07.2018)

CFP Unione Artigiani - Centro di Formazione Professionale
Via Antonini, 26
20141 Milano



INDICE

1	Premessa.....	3
2	Struttura del Modello.....	3
3	Destinatari.....	4
I) PARTE: IL DECRETO LEGISLATIVO 231 /01		
4	Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni e sanzioni.....	5
5	Gli illeciti che determinano la Responsabilità Amministrativa della Società	7
6	Esenzione dalla responsabilità: il modello di organizzazione, gestione e controllo..	15
7	Fonte del Modello: Le linee guida di Confindustria.....	16
II) IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CFP UNIONE ARTIGIANI – CENTRO DI FORMAZIONE		
8	Principi di adozione del Modello da parte di CFP.....	18
8.1.	Modalità operative seguite per l'adozione del modello.....	19
8.2.	Profili di rischio di CFP	21
9	Organismo di Vigilanza.....	25
9.1.	Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di vigilanza.....	27
10	Sistema disciplinare.....	28
10.1.	Dipendenti	29
10.2.	Dirigenti	31
10.3.	Amministratori	32
10.4.	Lavoratori a progetto.....	32
10.5.	Collaboratori, consulenti ed altri soggetti terzi	33
11	Diffusione del Modello.....	33
11.1.	La Comunicazione iniziale.....	33
11.2.	La Formazione.....	34
11.3.	Informazione ai consulenti ed ai fornitori	34
12	Aggiornamento del Modello	35



1. PREMESSA

Il presente documento, corredato dai suoi allegati, è il modello di organizzazione di gestione e controllo (di seguito MOC) ai sensi del D. Lgs del 8 giugno 2001, n° 231 (di seguito il “Decreto”) adottato da CFP Unione artigiani- Centro di Formazione (di seguito CFP) con delibera del proprio CDA.

Con l'adozione del presente MOC, il CFP ha inteso attuare la prevenzione dei reati sanzionati dal Decreto (di seguito i “reati”) e successivi aggiornamenti.

Nel sostenere maggiormente i valori contenuti nel MOC, CFP ha predisposto un *CODICE ETICO* che contiene i principi deontologici del CFP sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i dipendenti, collaboratori, docenti, organi sociali, consulenti e fornitori.

Il MOC è rivolto a scongiurare la realizzazione di condotte illecite sanzionate dal Decreto. Il MOC contiene peraltro prescrizioni che devono essere rispettate da tutti i destinatari dello stesso, al fine di adoperarsi per poter ottenere l'esclusione, per il CFP, dalla responsabilità ex D.lgs. 231/01.

2. STRUTTURA DEL MODELLO

Il presente MOC si compone di 2 sezioni e 12 Parti Speciali (Allegati):

- “Il Decreto legislativo 231/01”, sezione di carattere generale volta ad illustrare i contenuti del Decreto nonché la funzione ed i principi generali del MOC;
- “il modello di organizzazione, gestione e controllo del CFP”, sezione volta a specificare i contenuti del MOC adottato da CFP.

Costituiscono parte integrante del Modello i seguenti documenti:

- Analisi del rischio compimento reati previsti dal D. Lgs 231/2001
- Identificazione ed analisi delle attività sensibili del CFP
- Il CODICE ETICO
- Le clausole contrattuali per l'attuazione del Decreto applicate nei rapporti con docenti, fornitori, consulenti e collaboratori
- Deleghe & Procure
- Sistema di Gestione per la qualità
- Statuto Associativo
- Valutazione del rischio in ambito D.Lgs. 81/08 e la relativa documentazione.



3. DESTINATARI

Il MOC è indirizzato a tutto il personale (dipendenti, collaboratori, docenti e consulenti) del CFP e, in particolare, a quelli che svolgono le attività identificate a rischio.

Le prescrizioni del MOC devono pertanto essere rispettate sia dalle Funzioni con mansioni Dirigenziali che da ogni altro soggetto in posizione apicale; oltre che da tutti i lavoratori e collaboratori che operano in nome e per conto del CFP.

Tali prescrizioni contenute nel MOC sono portate a conoscenza dei soggetti sopra indicati attraverso specifiche attività di formazione ed informazione.

Il divieto dei comportamenti, sanzionati dal Decreto ed il rispetto delle disposizioni contenute nel CODICE ETICO del CFP è richiesto anche ai fornitori e consulenti che operano per conto del CFP stesso.



I) PARTE: IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

4. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI e SANZIONI

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha introdotto per la prima volta, nell'ordinamento giuridico italiano la responsabilità amministrativa a carico di soggetti diverse dalle persone fisiche, ovvero gli Enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc.).

Si tratta di una Responsabilità che, nonostante sia stata definita "amministrativa" dal legislatore e pur comportando sanzioni di tale natura, presenta i caratteri tipici della responsabilità penale, posto che consegue alla realizzazione di reati ed è accertata attraverso un procedimento penale.

In particolare, gli Enti possono essere considerati responsabili ogniqualvolta si realizzino i comportamenti illeciti tassativamente elencati nel Decreto nel loro interesse o vantaggio da

(i) persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (i cosiddetti soggetti Apicali).

(ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti soggetti subordinati).

Per quanto attiene alla nozione di "interesse", esso si concretizza ogniqualvolta la condotta illecita sia posta in essere con l'esclusivo intento di conseguire un beneficio alla Società; del pari la responsabilità amministrativa incombe su quest'ultima ogniqualvolta l'autore dell'illecito, pur non avendo agito al fine di beneficiare l'Ente, abbia comunque importato un vantaggio indiretto alla persona giuridica, sia di tipo economico che non.

Diversamente il vantaggio esclusivo di chi realizza l'illecito esclude la responsabilità dell'Ente.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella (penale e civile) della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato.



Nell'ipotesi in cui i soggetti di cui all'art. 5 del Decreto commettano uno dei reati previsti dagli art. 24 e ss. del Decreto o di quelli previsti dalla normativa speciale richiamata, l'Ente potrà subire l'irrogazione di pesanti sanzioni.

A norma dell'art. 9, le sanzioni, denominate amministrative, si distinguono in:

- I) sanzioni pecuniarie;
- II) sanzioni interdittive;
- III) confisca;
- IV) pubblicazione della sentenza.

Dal punto di vista generale, è opportuno precisare che l'accertamento della responsabilità dell'Ente, nonché la determinazione della sanzione, sono attribuiti al Giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa.

L'Ente è ritenuto responsabile dei reati individuati dagli artt. 24 e ss. anche se questi siano stati realizzati nelle forme del tentativo. In tali casi, però, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

L'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Le sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie trovano regolamentazione negli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per "quote", in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37. Il Giudice determina il numero di quote sulla base degli indici individuati dal 1° comma dell'art. 11, mentre l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto.

Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive, individuate dal comma II° dell'art. 9 del Decreto ed irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste dalla legge per alcune fattispecie di reati, sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Come per le sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinate dal Giudice penale che giudica il processo, per i reati commessi dalle persone fisiche, tenendo conto dei fattori meglio specificati dall'art. 14 del Decreto.

In ogni caso, le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni.

Uno degli aspetti di maggiore interesse è che le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente sia all'esito del giudizio e, quindi, accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare, ovvero quando vi siano:



C.F.P. Unione Artigiani MOC 231

- gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

La confisca

La confisca del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna (art. 19).

La pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18).

5. GLI ILLECITI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ

Qui di seguito vengono elencate le categorie di reati previsti dal Decreto e nelle parti speciali verranno presi in considerazione solo quelli astrattamente riferibili all'attività svolta dal CFP.

Nella sua stesura originaria, Il Decreto elencava, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli Enti, esclusivamente quelli realizzati nei rapporti con la pubblica amministrazione (Artt. 24 e 25), e, precisamente:

- corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 quater c.p.);
- istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.);
- concussione (Art. 317 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi della Comunità Europea e di funzionari della Comunità Europea e di Stati esteri (Art. 322 bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (Art. 319 ter c.p.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (Art. 316 bis c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (Art. 316 ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (Art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (Art. 640 ter c.p.).

Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 Reati di falso nummario (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);



C.F.P. Unione Artigiani MOC 231

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Nell'ambito della riforma del diritto societario, l'art. 3 del Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, entrato in vigore il 16 aprile 2002, ha introdotto nel Decreto il successivo art. 25-ter, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche per la commissione dei seguenti reati societari; in particolare;

- false comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c. bis);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.);
- impedito controllo (art. 2625, cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 Bis cod. civ.)
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- aggrigotaggio (art. 2637 cod. civ. modificato dalla legge 18 aprile 2005 n° 62);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c. modificato dalla L n°62/2005 e dalla L. n° 262/2005);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2629 bis c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.)
- corruzione tra privati (Art. 2635 c.p.)

Art. introdotto dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012:

- corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.).
- istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635 c.p.bis).

Le Leggi n.7 del 2003 e n. 228 del 2003 hanno introdotto nel Decreto, rispettivamente gli articoli 25-quater e 25-quinquies, che estendono la responsabilità amministrativa degli Enti anche per la commissione dei reati con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater) e ai delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies), in particolare:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- prostituzione minorile (art 600-bis c.p.) ;
- pornografia minorile (art. 600- ter c.p.)
- tratta di persone (art 601 c.p.)
- acquisto e alienazione di schiavi (art 602 c.p.)
- pornografia virtuale (art 600- quater 1c.p.) (aggiunto dall'art 10 L 6 febbraio 2006 n°38)



C.F.P. Unione Artigiani MOC 231

- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art 600-quinquies c.p.)
- Adescamento di minori di 16 anni (Art 609 bis c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art 603 bis c.p.)

Con la L. aprile 2005 n. 62, art. 9 e L 262/2005 sono stati introdotti i Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01).

- Abuso di informazioni privilegiate (d.lgs 24.02.1998 n°58, art 184)
- Manipolazione del mercato (d.lgs 24.02.1998 n°58, art 185)

La Legge del 9 gennaio 2006 n° 7 ha inoltre introdotto l'art 25 quater 1 del Decreto che prevede la Responsabilità Amministrativa da reato dell'Ente nell'ipotesi che si realizzi la fattispecie di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art 583 bis c.p.)

La responsabilità amministrativa di un Ente sorge anche in relazione ai seguenti reati: Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10) allorché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti in altri.

Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9, Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (Art 648 ter 1).

La legge del 18 marzo 2008 n. 48 ha introdotto, l'art 24 bis del Decreto che estende la responsabilità degli Enti anche a Delitti informatici e trattamento illecito di dati; di particolare interesse sono:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);



C.F.P. Unione Artigiani MOC 231

- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art 491-bis c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.(art 635- quinquies c.p.)
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art 640- quinquies c.p.)

La Legge del 15 luglio 2009 n°94, art 2 co.29 ha aggiunto i delitti di criminalità organizzata (art 24- ter Dlgs 231/01)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

La legge n. 99 del 23/07/09 ha aggiunto Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1., D.Lgs. 231/01):

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).

Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01):



C.F.P. Unione Artigiani MOC 231

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Articolo aggiunto dal D.Lgs. 121 del 7 luglio 2011, Art. 2 comma 2, reati ambientali (Art. 25 undecies, D.Lgs. 231/01):

- danneggiamento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 727 bis c.p.);
- uccisione o possesso di specie vegetali o animali protette (Art. 733 c.p.);
- apertura, esecuzione di scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione, mantenimento degli scarichi con autorizzazione scaduta o revocata, mancata



C.F.P. Unione Artigiani MOC 231

osservazione delle prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente, in presenza di sostanze indicate nelle tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 Parte III del D.Lgs. 152/06 (Art. 137 c. 2 e 3 D.Lgs. 152/06);

- in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 o 3/A oppure, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto. In relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente D.Lgs. 152/06, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superamento dei limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente (Art. 137 c. 5 D.Lgs. 152/06);
- mancata osservanza dei divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo, nelle acque sotterranee (Art. 137 c. 11 D.Lgs. 152/06);
- scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente (Art. 137 c. 13 D.Lgs. 152/06);
- attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (Art. 256 c. 1 D.Lgs. 152/06);
- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata allo smaltimento di rifiuti non pericolosi o, anche solo in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (Art. 256 c. 3 D.Lgs. 152/06);
- gestione di rifiuti con inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (Art. 256 c. 4 D.Lgs. 152/06);
- miscelazione di rifiuti nel deposito temporaneo (Art. 256 c. 5 D.Lgs. 152/06);
- deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi che non rispetta le disposizioni del DPR 254/2003 (Art. 256 c. 6 D.Lgs. 152/06);
- mancata comunicazione a Comune, Provincia, Regione, Prefetto di un evento che può cagionare inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee con superamento delle concentrazioni soglia di rischio (Art. 257 c. 1 D.Lgs. 152/06);
- mancata bonifica di un sito in cui si è verificato inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee con superamento delle concentrazioni soglia di rischio (Art. 257 c. 1 D.Lgs. 152/06);
- inquinamento del suolo provocato da sostanze pericolose (Art. 257 c. 2 D.Lgs. 152/06);
- trasporto di rifiuti senza il formulario; Indicazione nel formulario di dati incompleti o inesatti; predisposizione e/o uso durante il trasporto di un certificato di analisi di rifiuti che fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti (Art. 258 c. 4 D.Lgs. 152/06);
- trasporto illecito di rifiuti e spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del Regolamento europeo n. 256 del 1 febbraio 1993 in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso (Art. 259 c. 1 D.Lgs. 152/06);
- allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, o comunque gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, anche ad alta radioattività (Art. 260 cc. 1 e 2 D.Lgs. 152/06);
- predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del SISTRI che fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche



C.F.P. Unione Artigiani MOC 231

- chimico-fisiche dei rifiuti; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260 bis c. 6 D.Lgs. 152/06);
- trasporto di rifiuti pericolosi in assenza della copia cartacea della Scheda SISTRI-Area Movimentazione e, ove necessario il certificato analitico, uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (Art. 260 bis c. 7 D.Lgs. 152/06);
- trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi con una copia cartacea della Scheda SISTRI Area Movimentazione fraudolentemente alterata (Art. 260 bis c. 8 D.Lgs. 152/06);
- violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271, nell'Autorizzazione Integrata Ambientale o dalle prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (Art. 279 c. 5 D.Lgs. 152/06);
- utilizzo di sostanze lesive per l'ozono (L. 549 del 28.12.1993 Art. 3 c. 6);
- riversamento doloso o colposo in mare dalle navi di sostanze inquinanti (D.Lgs. 202 del 6.11.07 Artt. 8 e 9)
- inquinamento ambientale (art.452-bis c.p.);
- disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro ambiente (Art. 452-quinquies c.p.)
- circostanze aggravanti (Art. 452-octies c.p.)
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies c.p.)

Con l'approvazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13/11/2012, in vigore a partire dal 28/11/2012, sono state introdotte due nuove fattispecie di reato:

- art. 2635 codice civile "Corruzione tra privati": Reato proprio degli amministratori, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, a seguito della promessa o dazione di denaro o altra utilità per se o per altri compiano od omettano atti inerenti il loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando un danno alla loro società.
E' altresì punito a questo titolo se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al precedente capoverso o da chi da o promette denaro o altra utilità alle persone sopra indicate
- art. 319-quater codice penale "Induzione indebita a dare o promettere utilità": Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

La stessa Legge ha apportato modifiche al corpo normativo del D.lgs. 231/2001 ed in particolare ai seguenti articoli del Codice Penale, richiamati nell'art. 25

- Art 318 c.p.. Corruzione per l'esercizio della funzione : reato commesso da Pubblico Ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa
- Art 319 c.p.. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio : reato compiuto da Pubblico Ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del



C.F.P. Unione Artigiani MOC 231

suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

- Art 322 c.p. Istigazione alla corruzione: Promessa di denaro o altra utilità, non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri
- Art. 319 ter comma 1 c.p. Corruzione in atti giudiziari : Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.(omissis comma 2). Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Articolo aggiunto dal D.lgs.109/2012 del 9 agosto 2012 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art 25 duodecies).

- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Dlgs 25 luglio 1998, n. 286, T.U.)

Articolo introdotto dall'all'art. 5, comma 2 della c.d. Legge Europea 20/11/2017 n° 167,

- Razzismo e Xenofobia (Art. 25 terdecies).



6. ESENEZIONE DELLA RESPONSABILITA': IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Istituita la responsabilità amministrativa degli Enti, l'art. 6 e 7 del Decreto stabilisce che l'Ente non ne risponde nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "*modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*".

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un *organismo di controllo interno all'Ente* con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza dei predetti modelli, nonché di proporre l'aggiornamento (ODV Organismo di Vigilanza).

Inoltre, deve essere dimostrato che le persone in posizione apicale che hanno commesso il reato hanno eluso fraudolentemente il MOC.

Il 14.12.2017 è stata pubblicata la L. 179/2017 in materia di whistleblowing "disposizione per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato". Il testo della legge si compone di 3 articoli e art 2 prevede la modifica dell'art 6 ex D.Lgs. 231/01 con introduzione dei commi 2-bis-2-ter, 2 quater finalizzati alla tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato.

Art. 2 Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

- uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante e' nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione



C.F.P. Unione Artigiani MOC 231

del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.”

Con l'espressione “whistleblower” si fa riferimento al dipendente di un'Amministrazione che segnala agli organi legittimati a intervenire una possibile frode, un reato, un illecito o qualunque condotta irregolare, commessa da altri soggetti appartenenti all'organizzazione ai danni dell'interesse pubblico.

Ai fini del Modello di CFP Unione Artigiani - Centro di Formazione Professionale (CFP”) per whistleblowing (di seguito, “Segnalazione”) si intende qualsiasi notizia riguardante sospette condotte costituenti reato ovvero non conformi a quanto stabilito dal Modello medesimo, dalle procedure interne rilevanti ai fini del Modello e dalla disciplina esterna comunque applicabile all'associazione.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto (attività sensibili);
- prevedere specifici protocolli/procedure diretti a tenere sotto controllo le attività sensibili;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli (canali di comunicazione verso l'OdV di cui uno idoneo a garantire, con modalità informatiche, le misure di tutela del segnalante);
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli e misure sanzionatorie per chi viola le misure di tutela del segnalante e di chi effettua segnalazioni che si rilevano infondate;
- introdurre il comportamento da tenere per segnalazioni circostanziate di condotte illecite o di violazioni del modello;
- essere sottoposto a verifiche periodiche, con l'eventuale modifica a consuntivo del Modello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

CFP si è dotata di apposita procedura di whistleblowing.

7. FONTE DEL MODELLO: LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia.

In data 7 marzo 2002, Confindustria ha approvato le “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001” ultima edizione aggiornata è del 31 marzo 2008.

Dette linee guida espressamente approvate dal Ministero di Giustizia, suggeriscono, tra le altre



C.F.P. Unione Artigiani MOC 231

- L'individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;
- La predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:
 - codice etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo e gestione;
 - comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili in:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.
- Obblighi di informazione dell'organismo di controllo.

In materia di whistleblowing protection Confindustria ha emanato una nota illustrativa. Il documento, denominato "La disciplina in materia di whistleblowing" illustra sinteticamente i principali contenuti della legge 179/17 che ha reso obbligatoria la previsione di una procedura di whistleblowing all'interno di un modello 231. Tale documento è stato preso in considerazione.

L'associazione si è dotata di apposita procedura dedicata.

Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello. Infatti il singolo Modello deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della Società, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida di Confindustria, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.



II) IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL CFP UNIONE ARTIGIANI

8. PRINCIPI DI ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DEL CFP

Il Centro Formazione Professionale (CFP UNIONE ARTIGIANI) è stato promosso dall'Unione Artigiani della Provincia di Milano (UAPM) ai sensi dell'articolo 27 della Legge Regionale 95/80, in quanto l'UAPM, quale Associazione di categoria del settore Artigiano, era interessata ad attivare la formazione di giovani da inserire nel mondo dell'artigianato.

Nel corso della sua storia il CFP UNIONE ARTIGIANI dell'UAPM, ha svolto, tra gli altri corsi, principalmente quelli per:

- estetisti
- acconciatori uomo donna
- mecatronico
- idraulici
- tatuatori

Attualmente la sede del CFP UNIONE ARTIGIANI è a Milano, in Via Antonini 26, sede aperta nel settembre 2006.

Nel febbraio 2006 (27 febbraio 2006) è stata costituita l'Associazione: "Centro di formazione professionale delle Province di Milano e della Lombardia" con le seguenti unità operative: CFP, oggi via Antonini, 14 20141 Milano; CAPAM Viale Lombardia, 4 20052 Monza (MI); ESPAM via P. Mascagni, 6 20122 Milano.

L'anno 2009 è l'anno della conferma del CFP come ente formatore (Unione Artigiani di Milano) di riferimento sul territorio Lombardo.

Nel 2009-2010 il CFP assume una dimensione ragguardevole in termini di numero di allievi e di numero e varietà di corsi disponibili, che vanno dal diurno al serale (biennali-triennali) formazione continua e apprendistato.

Nell'anno 2012 la sede di Milano, Via Mascagni è stata spostata in Via Ciriè 9. Sede anch'essa accreditata presso la Regione Lombardia.

L'unità operativa ESPAM nell'anno 2012 ha modificato sede, sempre a Milano, Via Ciriè 9 e nel giugno 2015 ha completato il percorso di uscita dall'associazione per proseguire in autonomia.

CFP è certificata ISO 9001:2015 per i settori EA 37 e EA 38 con prima emissione del certificato in data 27/06/2003; tutta la progettazione e la gestione corsi viene svolta dal CFP di via Antonini 26.

Nell'anno 2015 CFP ha appena rinnovato la certificazione qualità secondo il nuovo schema ISO 9001:2015. Questo traguardo raggiunto con grandi sacrifici sia organizzativi che



C.F.P. Unione Artigiani MOC 231

economici, rappresenta un valore aggiunto acquisito nel tempo costantemente aggiornato dal personale CFP. Le regole dell'accREDITamento regionale come ente formatore sono sempre più stringenti sulla qualità e professionalità dei docenti e sulla documentazione da produrre e da archiviare presso tutte le sedi di erogazione corsi. Infine è sempre attivo lo sportello servizi per il lavoro, ovvero uno sportello dedicato agli studenti che necessitano di inserimento nel mondo del lavoro.

CFP ha deciso di adeguare il proprio modello di gestione e di controllo alle esigenze espresse dal Decreto 231, anche al fine di ribadire le condizioni di correttezza e trasparenza nella definizione dei contratti di business e nella conduzione delle proprie attività.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di un Modello di gestione e controllo allineato alle prescrizioni del Decreto sia un imprescindibile mezzo di prevenzione del rischio di commissione degli illeciti previsti dal Decreto stesso e, nel caso in cui vengano commessi, un'eventuale esimente.

In particolare, attraverso l'adozione del MOC, CFP si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto del CFP nell'ambito di "attività aziendali sensibili", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazioni, in sanzioni penali e amministrative;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali CFP intende attenersi;
- consentire a CFP, grazie ad un'azione di monitoraggio nelle "aree di rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello
- avere la possibilità di un'eventuale esimente.

8.1 Modalità operative seguite nell'implementazione del modello

Il MOC è stato revisionato ed implementato esaminando con l'ODV, oltre alle nuove prescrizioni del Decreto, correlate agli intervenuti aggiornamenti normativi, le linee guida di Confindustria, etc; si è inoltre tenuto conto dell'esperienza maturata a partire dall'adozione del MOC da parte di CFP e delle risultanze delle ispezioni dell'ODV.

Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi in cui si è sviluppato il lavoro di "costruzione" del MOC.

L'avvio dell'implementazione del MOC è stato condiviso con il CDA, il Direttore, l'Amministrazione, il Responsabile Qualità, il RSPP e con il Coordinamento allo scopo principale di sensibilizzare sin da subito i medesimi soggetti sull'importanza del MOC.

Fase I: Analisi e raccolta documentazione

La prima fase ha riguardato l'esame della documentazione del CFP ovvero le procedure adottate, le registrazioni/ documenti, i CCNL del Commercio, contratti con docenti, etc (si veda elenco della documentazione visionata), nonché l'esecuzione di numerose interviste



C.F.P. Unione Artigiani MOC 231

interne (opportunamente registrate e firmate dagli interessati), al fine di comprendere quali reati previsti dal decreto potessero interessare il CFP.

Output di questa fase è il documento: “*Analisi di compimento reati previsti dal D.Lgs. 231/2001*”.

Fase II: As is e Gap Analysis

La seconda fase è stata sviluppata con il supporto degli “Attori” coinvolti, intervistando i Responsabili di Funzione interessati ed in particolare; Direttore, Amministrazione, RQ e RSPP.

Sulla base dei dati raccolti sono state identificate le aree a rischio di commissione di reati e i processi/ attività / condotte a questi strumentali.

E' stato redatto il Documento *Identificazione ed analisi delle attività sensibili del CFP* che riporta i processi/attività in cui possono essere compiuti i reati definiti nel documento realizzato nella fase I. Inoltre sono state individuate le modalità con cui i reati potrebbero verificarsi, le funzioni coinvolte e le modalità di controllo da attivare.

Le modalità di controllo sono state realizzate adottando opportune procedure o controlli.

Le risultanze di tale attività (“*Identificazione ed analisi delle attività sensibili*”) sono trasmesse, dal Consiglio di Amministrazione, all’Organismo di Vigilanza.

Fase III: Sviluppo del Modello

Fase III a: Stesura del CODICE ETICO

CFP ha redatto il proprio codice che risulta ispirato ai principi di trasparenza e correttezza nella gestione delle attività del CFP e adeguato rispetto allo scopo di prevenire la commissione dei reati.

Fase III b: Definizione delle Responsabilità

Risulta fondamentale la conoscenza delle Responsabilità all’interno del CFP, alcune di esse sono state formalizzate attraverso procure analizzate nella fase I e riportate nell’elenco dei documenti visionati.

Gli strumenti organizzativi quali organigramma e mansionari risultano avere i seguenti requisiti:

- conoscibilità all’interno del CFP
- chiara e formale delimitazione dei ruoli
- corrispondenza tra i poteri conferiti e le attività svolte.

Fase III c: Identificazione dei protocolli

Sulla base delle attività di cui sopra sono stati redatti i apposite procedure/ istruzioni/ controlli riportati nelle parti speciali:

Questi documenti contengono le modalità operative ritenute maggiormente idonee a governare il profilo di rischio identificato ed eventuali report da condividere con ODV.



Fase III d: Revisione del sistema sanzionatorio

Il Decreto, all'art 6, secondo comma, lettera e) prevede espressamente per l'Ente l'onere di "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

I dettagli sono riportati nel capitolo 10 del presente documento.

Fase III e: Revisione delle tipologie di contratti e delle relative clausole contrattuali

E' stata ravvisata la necessità di integrare/ formalizzare i contratti per l'acquisizione di beni e servizi (es. collaboratori esterni, docenti, contratto con commercialista, etc) con apposite clausole dirette a garantire CFP dal rischio di coinvolgimento nella commissione dei reati.

Fase III f: Istituzione dell'Organismo di Vigilanza

L'eventuale esenzione dalla Responsabilità amministrativa è subordinata all'istituzione di un Organismo esterno all'Ente, dotato di un autonomo potere di iniziativa e controllo, a cui deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento.

I dettagli sono riportati al capitolo 9 ma soprattutto nel documento "Regolamento dell'ODV".

Fase IV: Divulgazione del Modello

Il personale del CFP è stato informato della decisione e implementazione del modello, inoltre il Codice Etico viene sottoscritto da tutto il personale e collaboratori del CFP.

Il Codice Etico è disponibile in bacheca e sul sito internet dell'associazione.

Per la diffusione del modello si veda par 11.

8.2 Profili di rischio del CFP

La costruzione del MOC ha preso l'avvio da una puntuale individuazione delle attività poste in essere dal CFP e dalla conseguente identificazione dei processi sensibili alla realizzazione dei reati.

Dall'analisi è emerso che CFP potrebbe incorrere nel compimento di potenziali reati.

In maniera Rilevante (per la definizione si veda l'analisi del rischio compimento reati) per i reati:

Reati contro la PA - Reati di corruzione e concussione (Art. 25) (All. A)

- Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318, c.p.);
- Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (Art. 319, c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 - quater c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art 322, c.p.);
- Concussione (Art. 317, c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (Art. 319 - ter c.p.);
- Corruzione per atto di ufficio (Art 318, c.p.);
- Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (Art 319, c.p.).



Reati contro la PA - Reati in tema di erogazioni pubbliche (Art 24) (All. A)

- Malversazione a danno dello Stato o altro Ente Pubblico (Art 316 - bis c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato (Art. 316 - ter c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 – bis c.p.).

Reati contro la PA – Truffa ai danni dello Stato (Art 24) (All. A)

- Truffa ai danni dello stato (Art 640 - comma 2 c.p);

Reati contro la PA – Frode Informatica (Art 24) (All. A)

- Frode informatica (Art. 640 ter).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies) (All. D)

- Omicidio colposo (Art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (Art. 590 c.p.).

Reati contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies) (All. E)

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art 603 - bis c.p.);
- Adescamento di minori (Art 609 – bis c.p.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 25-octies) (All. F)

- Ricettazione (Art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (Art. 648 - bis c.p.).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies) (All. G)

- Messa a disposizione del pubblico di un'opera di ingegno protetta (Art. 171 L. 633/1941, comma 1, Lett. a-bis);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, etc. (Art. 171 – ter L. 633/1941).

Induzioni a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies) (All. G)

- Induzioni a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377 – bis c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (Art 24-ter) (All. I)

- Associazione a delinquere – ad eccezione del comma 6 (Art. 416 c.p.).

Mentre risulta Trascurabile, (per la definizione si veda l'analisi del rischio compimento reati) il compimento dei seguenti potenziali reati:

Reati contro la PA - Reati di corruzione e concussione (Art. 25) (All. A)

- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi della Comunità Europea e di funzionari della Comunità Europea e di Stati esteri (Art. 322 – bis c.p.).

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (Art. 24-bis) (All. B)



C.F.P. Unione Artigiani MOC 231

- Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (Art. 615 - ter c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615 - quinquies c.p.);
- Intercettazione o impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 - quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 - quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni dati e programmi informatici (Art. 635 – bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o altro ente pubblico (Art. 635 – ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici (Art. 635 – quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici di pubblica utilità (Art. 635 – quinquies c.p.);

Reati societari (Art. 2- ter) (All. C)

- False comunicazioni sociali (Art. 2621, Art. 2621 – bis, Art. 2622 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione di conflitto d'interessi (Art. 2629 - bis c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche e di vigilanza (Art. 2638 c.c.);
- Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635 -bis c.c.);
- Interdizione temporanea per corruzione tra privati (Art 2635 - ter c.c.).

Reati contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies) (All. E)

- Detenzione di materiale pornografico (Art. 600 – quater c.p.).

Reati contro la fede pubblica (Art. 25-bis) (All. H)

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.).

Reati ambientali (Art. 25-undecies) (All. L)

- Miscelazione di rifiuti nel deposito temporaneo (Art. 256, comma 5 DLgs 152/06);
- Inquinamento del suolo in presenza di sostanze pericolose (Art. 257 comma 2 DLgs. 152/06).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies) (All. M)

Razzismo e Xenofobia (Art 25 terdecies) (All.N)

CFP ha infine valutato il compimento dei restanti reati previsti dal D.lgs 231 come inesistenti in quanto non potenzialmente realizzabili e compatibili con il proprio business (si veda analisi dei rischi reato aggiornata).



Dall'analisi del rischio compimento reati sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- ✓ *Gestione dei rapporti con le autorità di vigilanza:*
 - Controlli e Ispezioni da parte delle autorità di vigilanza e con la PA (Regione Lombardia / Ispettorato del lavoro / ASL).
- ✓ *Gestione degli adempimenti fiscali e rapporti con gli uffici tributari:*
 - Controlli e ispezioni da parte di Organismi della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate / Guardia di Finanza);
 - Trasmissione delle dichiarazioni fiscali per via telematica.
- ✓ *Gestione degli adempimenti in materia di risorse umane*
 - Adempimenti, controlli e ispezioni in materia di retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai dipendenti o categorie ad essi assimilate;
 - Trasmissione delle dichiarazioni e comunicazioni previdenziali per via telematica.
- ✓ *Gestione dei rapporti legali*
 - Gestione cause civili e penali.
- ✓ *Gestione dei finanziamenti (contributi agevolati erogati dallo Stato, Regione o Comunità Europea)*
 - Processo di accreditamento dell'Ente presso la Regione Lombardia;
 - Organizzazione progetti formativi;
 - Processo di rendicontazione nei confronti della PA delle attività formative erogate.
- ✓ *Predisposizione del bilancio d'esercizio*
 - Predisposizione del bilancio.
- ✓ *Approvvigionamento*
 - Acquisto di valori bollati;
 - Gestione fornitori.
- ✓ *Gestione sicurezza sul lavoro*
 - Elaborazione del VDR;
 - Formazione e addestramento;
 - Costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
 - Etc. vedi processi riportati nell'allegato 1 del 81/08, art 30 del 81/08.
- ✓ *Gestione sistemi informatici*



C.F.P. Unione Artigiani MOC 231

- Utilizzo strumenti informatici e software.

- ✓ *Gestione ambientale*
 - Gestione dei rifiuti.

- ✓ *Gestione personale*
 - Gestione dei contratti;
 - Gestione del personale extracomunitario.

- ✓ *Gestione della contabilità*
 - Gestione contabile;
 - RegISTRAZIONI contabili e controlli.

- ✓ *Gestione progetti formativi*
 - Organizzazione progetti formativi;
 - Gestione fornitori collegati.

- ✓ *Gestione societaria*
 - Gestione Societaria (conflitto di interessi e operazioni in pregiudizio dei creditori);
 - Organizzazione progetti formativi;
 - Gestione fornitori collegati.

- ✓ *Gestione cassa*
 - Gestione incassi.

- ✓ *Erogazione formazione*
 - Proprietà intellettuale della documentazione utilizzata nell'erogazione formazione.

- ✓ *Attività dei servizi generali/fornitori*
 - Gestione fornitori (manutenzione).



9. ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

In base all'art 6, primo comma lettera b) del Decreto l'organo (l' "Organismo") cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli, nonché di proporre l'aggiornamento degli stessi e deve avere autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

E' necessario che sia garantita all'ODV l'indipendenza gerarchica e che i suoi membri non effettuino attività gestionali che risultino oggetto del controllo da parte dell'Organismo stesso. L'ODV deve essere posizionato ai vertici dell'organizzazione. L'attività di reporting dell'ODV sarà indirizzata al CDA.

I membri dell'Organismo di Vigilanza vengono nominati direttamente dal Consiglio di Amministrazione e devono possedere i requisiti di onorabilità previsti, dalla vigente normativa e sono individuati tra soggetti interni od esterni a CFP che abbiano le conoscenze e capacità tecniche necessarie allo svolgimento dei compiti dell'Organismo.

L'Organismo provvede, a propria volta, a disciplinare le regole per il proprio funzionamento, formalizzandole in apposito regolamento (il "Regolamento dell'ODV").

I componenti dell'Organismo restano in carica per un tempo determinato con possibilità di essere riconfermati da parte del CDA.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare in ogni momento i membri dell'Organismo, per giustificato motivo.

L'Organismo potrà inoltre avvalersi - sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione - dell'ausilio di soggetti interni od esterni all'Ente, cui demandare lo svolgimento delle attività operative di verifica.

All'O.d.V è stato assegnato un budget annuo che l'Organismo può utilizzare a sua discrezione per far svolgere a terzi eventuali attività di verifica o audit ritenute necessarie all'attività di vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione CFP rilevante. Inoltre, il suo operato non può essere sindacato da nessun altro organismo o struttura aziendale, ad eccezione del Consiglio di Amministrazione che ha il compito di vigilare sull'adeguatezza degli interventi dell'Organismo.

9.1 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Tutti i dipendenti, collaboratori, dirigenti e coloro che cooperano con il CFP (es docenti) possono informare tempestivamente, ogniqualvolta l'evento si verifichi, l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto a:



C.F.P. Unione Artigiani MOC 231

- a. Norme comportamentali prescritte dal Codice Etico e dal Modello;
 - b. Principi di comportamento e modalità esecutive disciplinate da procedure aziendali rilevanti ai fini del Decreto 231/2001;
- a tutela dell'Integrità della CFP.

Tali denunce, inoltre, devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Le segnalazioni devono pervenire all'indirizzo mail: ragazzino@avvocatirs.it, ricevuta solo dai membri dell'OdV stesso o via posta all'indirizzo Via Antonini N° 26 – 20141 Milano, indirizzata all'ODV CFP con la dicitura posta strettamente riservata.

Per le segnalazioni dei lavoratori pervenute, l'OdV garantisce la riservatezza dell'identità del denunciante nelle diverse fasi di gestione della denuncia.

La riservatezza del denunciante è garantita quando lo stesso è noto, in caso di segnalazioni anonime, tale principio viene meno.

Risulta più complessa la verifica della fondatezza della denuncia anonima, con il rischio di alimentare denunce infondate e mere doglianze che hanno poco a che fare con la tutela dell'integrità dell'ente. In questo caso le stesse vengono considerate idonee nel momento in cui sono rafforzate da evidenze, ad esempio prevedendo che sia documentata adeguatamente ovvero che sia resa con dovizia di particolari e "in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati".

Inoltre devono essere trasmesse all'ODV informazioni

- I. Che possano avere attinenza con violazioni, anche potenziali, del Modello incluse, senza che ciò costituisca limitazione:
 - a. Visite, ispezioni e accertamenti avviati dagli Enti competenti (ad esempio: INAIL, Guardia di Finanza, INPS, Regione Lombardia, ASL, etc) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
 - b. eventuali ordini ricevuti dal proprio responsabile ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna o il MOC;
 - c. Contenziosi attivi e passivi in corso quando la controparte sia un Ente o Soggetto Pubblico (o equiparato) e, alla loro conclusione, relativi esiti;
 - d. Provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati, avviate anche nei confronti di ignoti;
 - e. Eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
 - f. Richieste di assistenza legale inoltrate dal personale in caso di avvio di procedimento giudiziario a carico di CFP per i reati;
 - g. Notizie relative a provvedimenti disciplinari e le eventuali sanzioni comminate, i provvedimenti assunti ovvero motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale.
- II. relative all'attività del CFP, che possano assumere rilevanza quanto all'espletamento da parte dell'ODV dei compiti ad esso assegnati, incluse, senza che ciò costituisca limitazione:
 - a. Notizie relative a cambiamenti organizzativi;
 - b. Gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
 - c. Le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;



d. Omaggi di importo rilevante e ricorrenti.

Tutte le informazioni generali e specifiche devono essere fornite in forma scritta ed indirizzate all'ODV.

Ogni informazione e segnalazione prevista nel Modello è conservata dall'ODV in apposito archivio informatico e/o cartaceo in conformità alle disposizioni in materia di Privacy (GDPR & Dlgs 196/2003). A carico dell'ODV vi è l'obbligo assoluto e inderogabile di mantenere il segreto sulle attività svolte e sulle informazioni societarie di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del proprio mandato.

10. SISTEMA DISCIPLINARE

L'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio dei comportamenti realizzati in violazione del modello da parte del personale di CFP costituisce ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lettera e) e dell'art 7, quarto comma, lettera b) del decreto, un requisito fondamentale dello stesso Modello, per consentire l'eventuale esonero della Responsabilità amministrativa dell'Ente.

Tale sistema disciplinare deve rivolgersi tanto ai lavoratori dipendenti quanto ai dirigenti e terzi che operino per conto del CFP, prevedendo sia idonee sanzioni di carattere disciplinare sia di carattere contrattuale/negoziale (es. risoluzione del contratto, cancellazione dall'elenco fornitori ecc.).

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento giudiziario, in quanto il Modello e le procedure interne costituiscono regole vincolanti per i destinatari, la violazione delle quali deve, al fine di ottemperare ai dettami del citato Decreto, essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato giuridicamente perseguibile.

Inoltre, le sanzioni sono applicabili anche nei confronti di chi viola le misure di tutela di riservatezza del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Inoltre, viene prevista in via espressa la nullità delle misure ritorsive o discriminatorie, compresi il licenziamento e il mutamento di mansioni, assunte nei confronti del soggetto segnalante in una fase successiva alla denuncia (nuovo comma 2-quater, art. 6). Nel caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari o all'adozione di ulteriori misure organizzative con effetti negativi sulle condizioni di lavoro del segnalante (demansionamenti; licenziamenti; trasferimenti), il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare che esse sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a due criteri:

- la gravità della violazione
- la tipologia di rapporto di lavoro.



C.F.P. Unione Artigiani MOC 231

L'introduzione di un sistema di sanzioni proporzionate alla gravità della violazione e con finalità deterrenti, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'ODV e garantisce l'effettiva osservanza del Modello.

Tali disciplinari vengono segnalati dall'OdV direttamente CDA, il quale provvederà alle eventuali possibili irrogazioni di sanzioni e formalizzerà quanto concordato.

10.1 Lavoratori dipendenti

Le risorse legate con diverse tipologie di rapporto di lavoro subordinato a CFP trovano disciplina prioritaria nella normativa prevista dalla applicazione congiunta del CCNL del Commercio e dello Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970).

Il CCNL Commercio, al titolo XXVIII "doveri del personale e Norme disciplinari" articolo 136, prevede quali sanzioni irrogabili il richiamo verbale, l'ammonizione scritta, la multa (non superiore alle 4 ore di retribuzione), la sospensione dal lavoro (e mancata retribuzione massimo 10 gg lavorativi) e il licenziamento per mancanze ai sensi dell'art 134 e definisce, in via generale, le modalità di contestazione degli addebiti e di irrogazione delle sanzioni medesime.

Al fine di ottemperare alle previsioni del Decreto con riguardo all'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto, da parte dei dipendenti non dirigenti, delle misure previste nel MOC, il CFP si avvarrà del sistema disciplinare già esistente e conforme alla CCNL applicato.

CFP informerà i propri dipendenti del fatto che il MOC rientra nelle attribuzioni del datore di lavoro di impartire disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro e che, conseguentemente, il mancato rispetto e/o la violazione degli stessi, delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e delle procedure interne, ad opera di lavoratori dipendenti del CFP, costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e, pertanto, illecito disciplinare: in quanto tali, possono comportare la somministrazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.

Nell'irrogazione della sanzione disciplinare sarà necessariamente rispettato il principio della proporzionalità tra infrazione e sanzione e si terrà conto di eventuali circostanze attenuanti, o della gravità del comportamento (attività diretta a rimuovere o impedire le conseguenze dannose, entità del danno o delle conseguenze ecc.).

Qui di seguito riportiamo alcune tipologie di condotta e possibili sanzioni che possono essere comunque valutate per ogni singolo caso

Tipologia di condotta dei lavoratori non dirigenti	Possibili sanzioni
Inosservanza delle procedure e/o dei processi di attuazione delle decisioni del CDA nelle attività organizzative ed operative	Rimprovero scritto Multe Sospensione dal servizio e dalla retribuzione licenziamento
Inosservanza dell'obbligo di documentazione delle fasi previste da procedure e protocolli	Rimprovero scritto Multe



C.F.P. Unione Artigiani MOC 231

nelle funzioni e nei processi a rischio di fattispecie reato presupposto	
Omissioni di comportamenti e delle procedure prescritti e formulati nel modello che espongono CFP alle situazioni di rischio reati previsti nel D.Lgs 231/01 e successive integrazioni e modifiche	Rimprovero scritto Multa Sospensione dal servizio e dalla retribuzione Licenziamento
Omissione di osservanza di norme e di condotte cogenti previste da leggi nazionali ed europee che dispongono regole di organizzazione e prevenzione, che siano dirette in modo univoco al compimento di uno o più reati presupposto contemplati dal D.Lgs 231/01 e successive integrazioni e modifiche	Sospensione dal servizio e dalla retribuzione licenziamento
Comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli dell'OdV , impedimento ingiustificato all'accesso a info e doc nei confronti dei soggetti incaricati al controllo	Rimprovero scritto Multa Sospensione dal servizio e dalla retribuzione se la condotta è reiterata
Omissioni nell'osservanza, nell'attuazione e nel controllo o violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza del lavoro D.Lgs 81/08 e successive modifiche che possono costituire fonti di reati presupposto colposo specifici art 589 e 590 commi 2 e 3 c.p.	Multa Sospensione dal servizio e dalla retribuzione
Violazioni plurime ingiustificate e reiterate dai protocolli del modello e della sua implementazione per il continuo adeguamento	Sospensione dal servizio e dalla retribuzione Licenziamento se reiterazione prosegue dopo precedente sanzione
Omessa segnalazione delle inosservanze ed irregolarità commesse anche da soggetti apicali	Rimprovero scritto multa
Omessa informativa all'ODV ed alle funzioni nonché all'organo dirigente di ogni situazione a rischio di reato presupposto avvertita nello svolgimento delle attività	Rimprovero scritto Multa

Le esemplificazioni contenute nel presente testo non esauriscono la casistica dei comportamenti rilevanti ai fini dei provvedimenti disciplinari che potranno essere adottati.

L'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto sarà costantemente monitorata dall'ODV, al quale dovrà essere garantito un adeguato flusso informativo in merito alle tipologie di sanzioni comminate ed alle circostanze poste a fondamento delle stesse.

L'accertamento delle suddette infrazioni, la gestione dei procedimenti disciplinari, la decisione sull'entità delle sanzioni e l'irrogazione delle stesse, sono di competenza del OdV e del CDA.

10.2 Dirigenti (soggetti apicali)

In caso di violazione dei principi generali del Modello, delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e delle procedure aziendali da parte di un soggetto apicale è responsabilità



C.F.P. Unione Artigiani MOC 231

dell'OdV, segnalargli al CDA il quale valuterà la segnalazione e deciderà quale sanzione applicare.

Qui di seguito riportiamo alcune tipologie di condotta e possibili sanzioni che possono essere comunque valutate per ogni singolo caso

Tipologia di condotta dei lavoratori non dirigenti	Possibili sanzioni
Inosservanza delle procedure e/o dei processi di attuazione delle decisioni del CDA nelle attività organizzative ed operative	Richiamo e intimazione a conformarsi Sospensione se le infrazioni sono gravi e reiterate
Inosservanza dell'obbligo di documentazione delle fasi previste da procedure e protocolli nelle funzioni e nei processi a rischio di fattispecie reato presupposto	Richiamo e intimazione a conformarsi Sospensione se le infrazioni sono gravi e reiterate
Omissioni di comportamenti e delle procedure prescritti e formulati nel modello che espongono CFP alle situazioni di rischio reati previsti nel D.Lgs 231/01 e successive integrazioni e modifiche	Richiamo e intimazione a conformarsi Sospensione se le infrazioni sono gravi e reiterate Revoca se reiterazione dopo sospensione



10.3 Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza contatta l'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea una volta esaminata la segnalazione, decreterà l'erogazione di una sanzione che verrà formalizzata e attuata a cura del OdV.

L'irrogazione e l'eventuale tipologia della sanzione sarà definita secondo il principio di proporzionalità.

Omissione di osservanza di norme e di condotte cogenti previste da leggi nazionali ed europee che dispongono regole di organizzazione e prevenzione, che siano dirette in modo univoco al compimento di uno o più reati presupposto contemplati dal D.Lgs 231/01 e successive integrazioni e modifiche.	Revoca Sospensione nell'ipotesi particolarmente lievi
Comportamenti di ostacolo o elusione ai controlli dell'OdV, impedimento ingiustificato dell'accesso a info e alla doc nei confronti dei soggetti incaricati al controllo	Richiamo e intimazione a conformarsi Sospensione se le infrazioni sono gravi e reiterate
Omissioni nell'osservanza, nell'attuazione e nel controllo o violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza del lavoro D.Lgs 81/08 e successive modifiche che possono costituire fonti di reati presupposto colposo specifici art 589 e 590 commi 2 e 3 c.p.	Richiamo e intimazione a conformarsi Sospensione Revoca nei casi più gravi, in ipotesi di realizzazione del reato presupposto
Violazioni dei protocolli del modello	Richiamo e intimazione a conformarsi
Violazioni plurime ingiustificate e reiterate dai protocolli del modello e della sua implementazione per il continuo adeguamento	Sospensione Revoca se la reiterazione continua dopo la sospensione
Omessa segnalazione delle inosservanze ed irregolarità commesse anche da soggetti apicali	Richiamo e intimazione a conformarsi Sospensione se le infrazioni sono gravi e reiterate
Omessa valutazione e tempestiva presa di provvedimenti in merito alle segnalazioni e richiami per interventi evidenziati dall'OdV nelle attività di competenza di soggetti apicali.	Richiamo e intimazione a conformarsi Sospensione se le infrazioni sono gravi e reiterate Revoca se reiterazione dopo sospensione

10.4 Lavoratori a progetto

I lavoratori cosiddetti "parasubordinati", tra cui emerge la figura dei lavoratori a progetto di cui artt 61 e ss, d.lgs 276/2003, proprio per la peculiarità del rapporto in essere con il CFP, non di lavoro subordinato ma di collaborazione, sono sottratti al potere disciplinare del Datore di lavoro di cui art 2106 c.c.

Per tali soggetti, i quali comunque devono sottostare alle norme comportamentali del modello 231, il sistema sanzionatorio di cui all'art 6 comma 2 lett e) d.lgs 231/2001 deve essere formalizzato in clausole apposte al contratto, come avviene per i soggetti esterni all'Ente.



C.F.P. Unione Artigiani MOC 231

La disciplina del lavoro a progetto contiene l'espressa previsione della possibilità di una risoluzione anticipata del rapporto "secondo le diverse causali e modalità.... stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale".

Nei contratti dovrà essere inserita la clausola che preveda la risoluzione del rapporto, o secondo la lettera dell'art 67, dlgs 276/2003, la possibilità per CFP di recedere unilateralmente dallo stesso, nel caso in cui il lavoratore a progetto non adempia all'obbligo di osservare i principi ed i protocolli del Modello.

Le sanzioni per l'inosservanza del Modello 231, il cui rispetto è inserito negli obblighi contrattuali, potranno essere costituite da penali di natura pecuniaria ex artt 1382 ss c.c o nei casi più gravi dalla risoluzione del contratto in forza all'art 67 d.lgs 276/2003

10.5 Collaboratori, consulenti ed altri soggetti terzi

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori, (es docenti) dai consulenti o da altri terzi collegati a CFP da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del Decreto e/o del Codice Etico per le parti di loro competenza, potrà determinare l'applicazione di penali o la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni all'Ente, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

A tal fine è previsto, soprattutto nel caso di attività affidate a terzi in "outsourcing", l'inserimento - nei contratti - di specifiche clausole che **i)** diano atto della conoscenza del Decreto, **ii)** richiedano l'assunzione di un impegno ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), **iii)** disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni contenute nella citata clausola; ovvero una dichiarazione unilaterale, da parte del terzo o del collaboratore, circa la conoscenza del Decreto e del Codice Etico di CFP e l'impegno a improntare la propria attività al rispetto delle previsioni degli stessi.

Competerà all'Organismo di Vigilanza valutare l'idoneità delle misure sanzionatorie nei confronti dei soggetti terzi (afferenti le ipotesi di reato previste dal Decreto) e di segnalare, al Consiglio di Amministrazione, il loro eventuale aggiornamento.

11. DIFFUSIONE DEL MODELLO

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, è obiettivo generale di CFP garantire verso tutti i destinatari del MOC una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute. Tutto il personale dipendente, dirigenti, amministratori, consulenti e collaboratori esterni sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il MOC, che delle modalità con le quali CFP intende perseguirli.

11.1 La comunicazione iniziale

L'adozione del presente MOC è comunicata a tutto il personale.
In particolare, la comunicazione viene disposta attraverso:



C.F.P. Unione Artigiani MOC 231

- La trasmissione di una lettera da parte della Direzione dell'Ente a tutto il personale sui contenuti del Decreto, l'importanza dell'effettiva attuazione del modello, le modalità di informazione/formazione previste dall'Ente;
- formazione del personale in ordine ai contenuti del MOC realizzata tramite inserimento di copia della documentazione informatica nella rete aziendale; una copia cartacea è tenuta a disposizione di tutto il personale, presso l'ufficio Segreteria di Via Antonini 26

Il Codice Etico viene consegnato a tutti i nuovi assunti ed è visibile presso il sito internet www.cfpunioneartigiani.it; una copia è disponibile presso tutte le sedi, in luogo accessibile a tutti.

Il personale formato dovrà sottoscrivere una dichiarazione di presa visione del MOC e del Codice Etico, e un impegno, nello svolgimento delle proprie attività afferenti alle aree rilevanti ai fini del Decreto e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti.

11.2 La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto e del MOC è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari e della tipologia dell'attività svolta e dell'avere o meno funzioni di rappresentanza dell'Ente.

In particolare CFP prevede l'erogazione di corsi destinati a tutto il personale che illustrino, secondo un approccio modulare :

- il contesto normativo;
- il MOC adottato da CFP;
- l'OdV e la gestione del MOC;

il percorso formativo verrà definito dall'OdV e registrato in appositi documenti già presenti nel Sistema di gestione Qualità.

11.3 Informazione ai consulenti e fornitori

I soggetti esterni all'Ente (collaboratori, docenti, consulenti, fornitori, etc) devono essere informati del contenuto del Codice Etico e dell'applicazione del modello organizzativo e dell'esigenza del CFP che il loro comportamento sia conforme alle proprie procedure.

In linea generale si ritiene sufficiente la sottoscrizione del Codice Etico adottato da CFP, in altri casi può essere valutata anche la condivisione di ulteriori documenti del MOC.

Rimane alla decisione dell'OdV quali documenti condividere con i vari referenti (collaboratori, consulenti, fornitori, etc.).



12. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il Decreto espressamente prevede la necessità di aggiornare il Modello al fine di renderlo costantemente “ritagliato” sulle specifiche esigenze di CFP e della sua concreta operatività. Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- innovazioni normative;
- violazioni del Modello e/o rilievi emersi nel corso di verifiche sull’efficacia del medesimo;
- modifiche della struttura organizzativa dell’ente, anche derivanti da operazioni di finanza straordinaria ovvero da mutamenti nella strategia d’impresa derivanti da nuovi campi di attività intrapresi.

L’aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, spetta al Consiglio di Amministrazione cui il legislatore ha demandato l’onere di adozione del Modello medesimo, su proposta dell’Organismo di Vigilanza.

In particolare, l’Organismo di Vigilanza, coordinandosi con i responsabili di Funzione di volta in volta interessate, deve effettuare:

- le verifiche su singoli atti: procederà periodicamente ad una verifica degli atti e dei contratti relativi ai processi a rischio, secondo modalità dallo stesso individuate;
- le verifiche dei protocolli: procederà periodicamente ad una verifica dell’efficacia e dell’attuazione dei protocolli del presente Modello;
- le verifiche del livello di conoscenza del Modello anche attraverso l’analisi delle richieste di chiarimenti o delle segnalazioni pervenute oltreché attraverso la somministrazione al personale di batterie di test, onde verificare l’effettiva conoscenza del modello;
- l’aggiornamento periodico (almeno biennale) dell’attività di Analisi del Rischio finalizzata a rivedere la mappa delle attività potenzialmente a rischio, in particolare in presenza di modifiche dell’organizzazione di CFP, così come in caso di integrazioni o modifiche del D.Lgs. 231/2001;
- la promozione di specifiche sessioni formative relative agli aggiornamenti del Modello ogni volta che si provvede ad un suo aggiornamento ovvero e revisioni rilevanti, affidandone l’esecuzione a soggetti professionalmente competenti.